

## COMUNE DI PIANDIMELETO

## TITOLO 01

## PRINCIPI FONDAMENTALI

## ART. 01

## AUTONOMIA DEL COMUNE

01. IL COMUNE DI PIAN DI MELETO, E' COSTITUITO IN COMUNE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE, CURA I SUOI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE.

02. IL COMUNE HA AUTONOMIA STATUTARIA, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

03. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI E POTERI PROPRI ESERCITATI SECONDO I PRINCIPI E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE, DELLO STATUTO E DEI PRINCIPI FISSATI DA LEGGI GENERALI. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLO STATO E DALLA REGIONE.

04. IL COMUNE SOSTIENE LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E POTENZIAMENTO; PROMUOVE LA DISCUSSIONE ED IL CONFRONTO

SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E DEI PROGRAMMI, NONCHE' ALLA GESTIONE DEI SERVIZI. A TALE SCOPO FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE E ATTUA FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, GARANTISCE LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEI CITTADINI, NONCHE' L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED

AI SERVIZI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI.

05. L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE HA LA FINALITA' DI REALIZZARE L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E SI BASA SU CRITERI CHE INDIVIDUANO LE RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE ATTUANDO IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI RUOLI POLITICI DA QUELLI AMMINISTRATIVI.

06. IL COMUNE CONCORRE, IN MODO AUTONOMO, ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

07. NELLA ATTUAZIONE DELLE COMPETENZE ASSEGNATE DALLO STATO E DALLA REGIONE IL COMUNE SI AVVALE ANCHE DELLA COLLABORAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA. PARIMENTI TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ED I SERVIZI PREVISTI NEL PRESENTE STATUTO POSSONO TROVARE ATTUAZIONE IN UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CONCERTATA CON LA COMUNITA' MONTANA, CON I COMUNI VICINI E CON ALTRI ENTI PUBBLICI.

## ART. 02

## FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE

ALLA AMMINISTRAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI E ASSOCIATI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI.

03. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;

B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE.

C) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON L'ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

D) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DESLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI IL COMUNE PUO' DELEGARE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAL CAPOLUOGO E DALLE FRAZIONI DI S. SISTO, MONASTERO, VIANO, CAVOLETO, PIRLO E DALLE CASE SPARSE STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA'.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 39,96 CONFINANTE CON I COMUNI DI BELFORTE ALL'ISAURO, LUNANO, URBINO, SASSOCORVARO, MACERATA FELTRIA, PIETRARUBBIA, CARPEGNA, SESTINO, FRONTINO, SANT'ANGELO IN VADO.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CAPOLUOGO.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

05. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE BORGATE E FRAZIONI O LO SPOSTAMENTO DELLA SEDE COMUNALE DAL CAPOLUOGO E' DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO

DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI

ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA, ACCESSIBILITA'.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE DI PIAN DI MELETO HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA CHE SONO QUELLI STORICAMENTE IN USO COME DA BOZZETTO ALLEGATO.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA DI CUI AL PRIMO COMMA.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI. IL SINDACO PUO' AUTORIZZARNE LA RIPRODUZIONE ECCEZIONALMENTE SOLO IN CASO DI MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE PATROCINATE DAL COMUNE.

TITOLO 02

ORGANI ELETTIVI

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 08

DURATA IN CARICA E DIMISSIONE

01. COLORO CHE RICOPRONO LE CARICHE PREVISTE NELL' ARTT. 07 RIMANGONO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI, FATTE SALVE DIVERSE DISPOSIZIONI ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE.

02. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

03. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO E DA TALE DATA COMPORTANO LA DECADENZA DI TUTTI I MANDATI DI RAPPRESENTANZA COMUNQUE CONFERITI; FINO A TALE DATA LE STESSE POSSONO ESSERE RITIRATE.

ART. 09

OBBLIGO DI ASTENSIONE

01. I COMPONENTI DEGLI ORGANI COMUNALI DEBBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI QUANDO SI TRATTI DI INTERESSI PROPRI, DEL CONIUGE E DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE.

02. IL DIVIETO DI CUI AL PRIMO COMMA COMPORTA ANCHE L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DI

DETTI AFFARI; ESSO SI APPLICA ANCHE AL SEGRETARIO.

03. PER QUANTO NON RICHIAMATO DAL PRESENTE ARTICOLO SI FA RIFERIMENTO AGLI ARTT. 290 DEL T.U. 04.02.1915 N. 148 E 279 DEL T.U.

03.03.1934 N. 383 .

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA

01. LE NORME RELATIVE ALLA ELEZIONE, ALLA COMPOSIZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' EDI INCOMPATIBILITA' E ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.

03. IL CONSISLIO DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI ED A SVOLGERE FUNZIONI DI CONTROLLO ATTRAVERSO I SINGOLI CONSIGLIERI.

04. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI AD ESSI EVENTUALMENTE ATTRIBUITI FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

ART. 11

CONVALIDA DEI CONSIGLIERI

01. ALLA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI PROVVEDE IL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, SULLA BASE DI UNA RELAZIONE DEL CONSIGLIERE ANZIANO DA DEPOSITARSI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LA RIUNIONE.

02. OVE NON VENGA SOLLEVATE QUESTIONI DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA', IL CONSIGLIO PROVVEDE CON VOTAZIONE COMPLESSIVA E PALESE; IN CASO CONTRARIO IL CONSIGLIO SI PRONUNCIA SU CIASCUNA QUESTIONE SOLLEVATA CON VOTAZIONE PALESE PER OGNI SINGOLO CONSIGLIERE.

03. LA SEDUTA PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI DEVE ESSERE FISSATA NON OLTRE IL VENTESIMO GIORNO DOPO LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

ART. 12

CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 13

FUNZIONI E CRITERI DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L' INTERA COMUNITA', DETERMINA L' INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

03. ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI,

ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE NORME REGOLAMENTARI.

04. ADEGUA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

05. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE E DELLA COMUNITA' MONTANA.

06. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

07. ISPIRA INOLTRE LA PROPRIA AZIONE AI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI UGUAGLIANZA, DI EQUITA' E DI SOLIDARIETA' SOCIALE.

#### ART. 14

##### COMPETENZE

01. PROVVEDE ALLA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI E AD OGNI ATTO INERENTE LA LORO POSIZIONE.

02. NOMINA IL SINDACO E LA GIUNTA.

03. APPROVA LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

04. ADOTTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 08.06. 1990 N. 142 , I SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA COMUNI E PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO EDI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONI;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI E ALLA SOMMINISTRAZIONE E, FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE AI SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA QUINTO DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

05. NOMINA IL DIFENSORE CIVICO.

06. NOMINA I REVISORI DEI CONTI.

07. DECIDE SULL' INVIO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA ALL' ESAME DELL' ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DELL' ARTT. 45 , PRIMO COMMA DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

08. NOMINA I PROPRI RAPPRESENTANTI NELL' AMBITO DELLE COMMISSIONI COMUNALI, COMITATI ED ORGANISMI.

09. FORMULA INDIRIZZI AI QUALI DEVE ATTENERSI IL SINDACO NELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

10. ISTITUISCE NEL SUO SENO LE COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE E SPECIALI PER AFFARI DETERMINATI.

11. NOMINA LA COMMISSIONE DEI GARANTI DI CUI ALL' ARTT. 88 COMMA 04 .

ART. 15

INVIO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA ALL' ESAME DELL' ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DELL' ARTT. 45 , COMMA 01 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PER LE QUALI NON SIA STATA DECISA LA SOTTOPOSIZIONE AL CONTROLLO PREVENTIVO E CHE NON SIANO MERAMENTE ESECUTIVE DI ALTRE DELIBERAZIONI, SONO TRASMESSE IN COPIA, A CURA DEL SEGRETARIO, AI CAPIGRUPPO CONSILIARI CONTESTUALMENTE ALL' AFFISSIONE ALL' ALBO PRETORIO. LA TRASMISSIONE DI CUI SOPRA ADEMPIE ANCHE ALL' OBBLIGO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

02. OGNI CONSIGLIERE HA FACOLTA' DI PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE LA PROPOSTA DI SOTTOPOSIZIONE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI UNA DELIBERA DELLA GIUNTA MEDIANTE RICHIESTA SCRITTA. LA RICHIESTA DEVE CONTENERE L' INDICAZIONE MOTIVATA DEI VIZI DI CUI AL SECONDO E QUARTO COMMA DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 E DEVE ESSERE PRESENTATA NON OLTRE IL TERZO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA PUBBLICAZIONE ALL' ALBO. IL SINDACO INSERISCE LA RICHIESTA ALL' ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE DOVRA' TENERSI NON OLTRE I TERMINI PREVISTI PER L' ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE. LA DECISIONE DI SOTTOPORRE AL CONTROLLO L' ATTO DELLA GIUNTA E' ASSUNTO CON LA PRESENZA DI ALMENO DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

## ART. 16

## SESSIONI E CONVOCAZIONI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE.
02. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO SENTITA LA GIUNTA E NE PRESIEDE I LAVORI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.
03. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL SECONDO COMMA, IN CASO DI DIMISSIONE, DECADENZA, RIMOZIONE E DECESSO DEL SINDACO SONO ASSOLTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
04. L'AVVISO CON ISCRITTI GLI ARGOMENTI DA DISCUTERE, E' CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CENTOVENTI ORE PRIMA DELL'ORA FISSATA PER L'ADUNANZA SALVO I CASI DI URGENZA REGOLATI DAL QUARTO E QUINTO COMMA DELL' ARTT. 125 DEL T.U. 04.02.1915 N. 148 .

## ART. 17

## VALIDITA' DELLE SEDUTE E ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO E' RIUNITO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E DELIBERA A MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SALVE LE MAGGIORANZE QUALIFICATE ESPRESSAMENTE RICHIESTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEI PROPRI RAPPRESENTANTI E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA RELATIVA. PER LE RAPPRESENTANZE SPETTANTI ALLA MINORANZA SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI.
02. GLI ASTENUTI PRESENTI IN AULA CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA. PRIMA DI PROCEDERE ALLA VOTAZIONE SI VERIFICA IL NUMERO DEGLI ASTENUTI. LA VOTAZIONE E' VALIDA SE VI PARTECIPA LA MAGGIORANZA DEI PRESENTI.
03. E' RICHIESTO IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI PER L'APPROVAZIONE DI:
  - A) BILANCIO PREVENTIVO E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA;
  - B) CONTO CONSUNTIVO;
  - C) ACCENSIONE MUTUI;
  - D) PIANTA ORGANICA E RELATIVE VARIAZIONI.
04. PER L'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 E DAL PRESENTE STATUTO SONO RICHIESTE LE STESSE MAGGIORANZE PREVISTE PER L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

## ART. 18

## SECONDA CONVOCAZIONE

01. E' DI SECONDA CONVOCAZIONE LA SEDUTA DEL CONSIGLIO NEL QUALE SI DISCUOTONO GLI ARGOMENTI NON DISCUSSI IN PRIMA CONVOCAZIONE PER MANCATA COSTITUZIONE DEL NUMERO LEGALE O PER VENIR MENO DELLO STESSO NEL CORSO DELLA SEDUTA.
02. LA MANCANZA DEL NUMERO LEGALE NEI CASI IN CUI E' PREVISTA LA MAGGIORANZA QUALIFICATA NON COMPORTA IL VENIR MENO DEL NUMERO LEGALE PER I SUCCESSIVI ARGOMENTI CHE TALE MAGGIORANZA NON RICHIEDANO.
03. IN SECONDA CONVOCAZIONE, CHE HA LUOGO IN UN GIORNO DIVERSO DA

QUELLO STABILITO PER LA PRIMA CONVOCAZIONE E COMUNQUE NON OLTRE DIECI GIORNI, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

04. QUALORA SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA PER L'APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA LA SUDDETTA MAGGIORANZA DEVE ESSERE PRESENTE PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA IN SECONDA CONVOCAZIONE RELATIVAMENTE ALLA STESSA PROPOSTA.

05. L'AVVISO DI SECONDA CONVOCAZIONE PUO' ESSERE REDATTO SIA CONTESTUALMENTE ALLA PRIMA CONVOCAZIONE CHE DISGIUNTAMENTE, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI CONSEGNA DELL'AVVISO AI CONSIGLIERI ASSENTI ALLA PRIMA CONVOCAZIONE CON UN ANTICIPO DI ALMENO VENTIQUATTRO ORE.

06. NEL CASO SIANO INTRODOTTE PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON VENTIQUATTRO ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI E PER QUESTE ULTIME DEVE ESSERE PRESENTE IL NUMERO LEGALE PREVISTO PER LA PRIMA CONVOCAZIONE.

#### ART. 19

##### VOTAZIONE

01. LE VOTAZIONI SONO PALESI.

02. PER LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, SU RICHIESTA DI UN CONSIGLIERE, IL CONSIGLIO DECIDE SE SI DEVE PROCEDERE A VOTAZIONE SEGRETA.

03. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

04. QUALORA SI RENDANO NECESSARI APPREZZAMENTI E VALUTAZIONI SULLE PERSONE OLTRE IL VOTO SEGRETO ANCHE LA SEDUTA E' SEGRETA.

#### ART. 20

##### VERBALE DELLE SEDUTE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE UNITAMENTE AL PRESIDENTE.

02. IL PRESIDENTE PUO' DESIGNARE, E DI CIO' DEVE ESSERNE FATTA MENZIONE NEL VERBALE, UN CONSIGLIERE A SVOLGERE LE FUNZIONI DI VERBALIZZANTE, UNICAMENTE NEI CASI IN CUI IL SEGRETARIO DEBBA ASSENTARSI DI DIRITTO O SIA TEMPORANEAMENTE IMPOSSIBILITATO. IN QUEST'ULTIMO CASO IL CONSIGLIO COMUNALE DECIDE GLI ARGOMENTI SUI QUALI RITIENE URGENTE E IMPROROGABILE LA DELIBERAZIONE.

03. IL VERBALE RIPORTA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE, IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO O CONTRO OGNI PROPOSTA, LA INDICAZIONE NOMINATIVA DEI CONSIGLIERI CHE SI ASTENGONO DALLA VOTAZIONE.

04. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

05. IL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 16 STABILISCE ANCHE:

A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL VERBALE EDI INSERIMENTO IN ESSO DELLE EVENTUALI RETTIFICHE;

B) LE EVENTUALI MODALITA' SECONDO CUI IL VERBALE PUO' DARSÌ PER LETTO.

#### ART. 21



## DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL - GIUSTO PROCEDIMENTO - .
03. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE PER - GIUSTO PROCEDIMENTO - QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DEI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA' ED ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA ED AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.
04. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.
05. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL MANDATO, I REDDITI POSSEDUTI.
06. IL CONSIGLIERE CHE NON INTERVENGA A TRE SEDUTE CONSECUTIVE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO E' DICHIARATO DECADUTO. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU SEGNALAZIONE DI CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE.

## ART. 22

### GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI CON DESIGNAZIONE DEL CAPOGRUPPO CHE NON PUO' ESSERE COMPONENTE DELLA GIUNTA. SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPI-GRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA. IN CASO DI PARITA' DI VOTI IL CAPOGRUPPO E' IL PIU' ANZIANO DI ETA'.
02. IL REGOLAMENTO PREVEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

## CAPO 02

### COMMISSIONI CONSILIARI

## ART. 23

### COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.
03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI IL SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A RIFERIRE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

#### ART. 24

##### ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE EDI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE E SPECIALI E' RISERVATA AL CONSIGLIO.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;

B) LE FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, QUANDO PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

C) I METODI, I PROCEDIMENTI ED I TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE;

D) LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

#### CAPO 03

##### GIUNTA COMUNALE E SINDACO

##### SEZIONE 01

##### ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

#### ART. 25

##### MODALITA' DI ELEZIONE

01. IL CONSIGLIO ELEGGE IL SINDACO ELA GIUNTA NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 E DALLO STATUTO.

02. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA ANCHE NELLA EVENTUALITA' DI CONTESTAZIONE SULLA CONVALIDA . DI ALCUNI DEI CONSIGLIERI ELETTI. QUESTI ULTIMI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE ALLE SEDUTE CONSILIARI SENZA DIRITTO DI VOTO.

03. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

04. L'ELEZIONE HA LUOGO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO EDI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

05. QUALORA RISULTINO PRESENTATI DIVERSI DOCUMENTI, LE CORRISPONDENTI VOTAZIONI VENGONO EFFETTUATE SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE DEGLI STESSI.

06. OVE LA SEDUTA CONVOCATA PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA RISULTI PER QUALSIASI CAUSA INFRUTTUOSA, IL CONSIGLIERE ANZIANO RINNOVA LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO AL FINE DI ESPERIRE,

ENTRO IL TERMINE DI CUI AL TERZO COMMA, LE VOTAZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 34 , QUARTO COMMA, DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

#### ART. 26

##### DEPOSITO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

01. AI FINI DI CUI ALL' ARTT. 25 IL DOCUMENTO, PROGRAMMATICO VIENE DEPOSITATO, A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI CHE LO HA

SOTTOSCRITTO, PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE CHE NE RILASCIÀ RICEVUTA. IL DEPOSITO DEVE ESSERE EFFETTUATO ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA STABILITA PER LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO.

02. QUALORA IL CONSIGLIO NON RISULTI CONVOCATO, IL SEGRETARIO PROVVEDE A CONSEGNARE ENTRO VENTIQUATTRO ORE COPIA DEL DOCUMENTO AL CONSIGLIERE ANZIANO AFFINCHÉ CONVOCI IL CONSIGLIO ENTRO DIECI GIORNI, E COMUNQUE IN TEMPO UTILE PER IL RISPETTO DEI TERMINI STABILITI DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

03. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEVE COMUNQUE ESSERE DEPOSITATO A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI, CORREDATO DEL PARERE DI LEGITTIMITÀ' DEL SEGRETARIO COMUNALE, ENTRO IL TERZO GIORNO PRECEDENTE QUELLO FISSATO PER LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO.

04. IL TERMINE DI DEPOSITO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' RIDOTTO A VENTIQUATTRO ORE NEL SOLO CASO IN CUI LA SEDUTA CONSILIARE RISULTI FISSATA NEGLI ULTIMI CINQUE GIORNI DEL PERIODO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 25 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

#### SEZIONE 02

##### LA GIUNTA COMUNALE

#### ART. 27

##### FUNZIONI

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITÀ' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITÀ', DELLA TRASPARENZA, DELLA EFFICIENZA ED ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO.

#### ART. 28

##### COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA QUATTRO ASSESSORI.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTATI ED ADOTTANTI.

03. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI, IN NUMERO NON SUPERIORE A UNO ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PURCHÉ IN POSSESSO DI REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ', DI COMPATIBILITÀ' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE NONCHÉ DI REQUISITI DI PRESTIGIO

E DOCUMENTATA PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA.

04. GLI ASSESSORI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO PARTECIPANO AI LAVORI DELLO STESSO CON FACOLTA' DI PRENDERE LA PAROLA E DI PRESENTARE EMENDAMENTI NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA, SENZA CONCORRERE A DETERMINARE IL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA ADUNANZA E SENZA ESPRIMERE IL VOTO SULLE DELIBERAZIONI CONSILIARI. GLI STESSI HANNO DIRITTO, ALLO STESSO MODO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI E DI PRESENTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO; NON POSSONO PRESENTARE INTERPELLANZE E MOZIONI. L'ASSESSORE ESTERNO NON PUO' SOSTITUIRE IL SINDACO NE' IL VICESINDACO.

ART. 29

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

02. DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, IL SINDACO E LA GIUNTA SI LIMITANO AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI E IMPROPROROGABILI E DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE; DI ESSI VIENE FATTA RELAZIONE AL NUOVO CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA. SUCCESSIVA ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, UNITAMENTE AGLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI ADOTTATI NELLO STESSO PERIODO DAL CONSIGLIO.

03. LE DIMISSIONI, LA DECADENZA, LA RIMOZIONE ED IL DECESSO DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA, CON EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA.

ART. 30

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE; IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI

ALL' ARTT. 36 QUARTO COMMA DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

04. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO CON LA MOZIONE STESSA.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 31

#### CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. GLI ASSESSORI CESSANO DALLA CARICA PER MORTE, DIMISSIONI, REVOCA, DECADENZA; POSSONO ALTRESI' ESSERE SOSPESI E RIMOSI DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA PRESA D'ATTO E DA TALE DATA COMPORTANO LA DECADENZA DI TUTTI I MANDATI DI RAPPRESENTANZA COMUNQUE CONFERITIGLI; FINO A TALE DATA LE STESSE POSSONO ESSERE RITIRATE.

03. IL SINDACO, CON PROPOSTA MOTIVATA, PUO' CHIEDERE AL CONSIGLIO LA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI; LA REVOCA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. I SINGOLI ASSESSORI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE; LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO.

05. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, NELLA STESSA SEDUTA NELLA QUALE SI PRENDE ATTO DELLE DIMISSIONI O DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA O SI PROCEDE ALLA REVOCA.

#### ART. 32

##### FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

02. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.

03. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO CHE ESSA NON DISPONGA DIVERSAMENTE; ALLE SEDUTE POSSONO ESSERE INVITATI I REVISORI DEI CONTI.

05. LA GIUNTA DELIBERA CON VOTI PALESI. IN CASO DI PARITA' DI VOTI PREVALE QUELLO DEL PRESIDENTE.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, NE REDIGE IL VERBALE E LO SOTTOSCRIVE UNITAMENTE AL SINDACO.

07. LA GIUNTA ADOTTA UN PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO.

#### ART. 33

##### COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. IN GENERALE LA GIUNTA:

A) SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO;

B) COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO O

DEI FUNZIONARI.

02. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA SPETTA IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA:

A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;

B) PREDISPORRE, IN COLLABORAZIONE CON LE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI, I PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE;

C) PREDISPORRE I REGOLAMENTI DA SOTTOPORSI ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) PROPORRE AL CONSIGLIO:

- LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E COMUNITA' MONTANA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE, L'ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;

- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

- LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI.

- NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE SPETTA IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA:

A) ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

B) CONCHIUDERE I CONTRATTI DELIBERATI IN VIA DI MASSIMA DAL CONSIGLIO;

C) APPROVARE I PROGETTI RELATIVI A SINGOLE OPERE PUBBLICHE COMPRESSE NEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO;

D) NOMINARE COMMISSIONI COMUNALI TENUTO CONTO DELLE NOMINE DEI PROPRI RAPPRESENTANTI EFFETTUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE DESIGNAZIONI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI ED ORGANISMI COMPETENTI;

E) ADOTTARE PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DALL'IMPIEGO E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI EDI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

F) DISPORRE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

G) AUTORIZZARE IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVARE TRANSAZIONI;

H) FISSARE LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUIRE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

I) ESERCITARE, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

L) APPROVARE GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;

M) CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;

N) DELIBERARE I PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO, DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA;

- O) PROVVEDERE AL RIMBORSO DELLE SPESE PROCESSUALI SOSTENUTE DI CONSIGLIERI ED AMMINISTRATORI CHE SI TROVINO IMPLICATI IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI IN PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI PURCHE' NON SUSSISTA CONFLITTO DI INTERESSI CON L'ENTE.
- P) LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA'.

#### ART. 34

##### DELIBERAZIONI D'URGENZA

01. LA GIUNTA PUO', IN CASI D'URGENZA E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', ADOTTARE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.
02. L'URGENZA, DETERMINATA DA CAUSE NUOVE E POSTERIORI ALL'ULTIMA ADUNANZA CONSILIARE, DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE LA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.
03. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE ALLA RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.
04. IL CONSIGLIO, OVE NEGHI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

#### ART. 35

##### ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI

01. GLI ASSESSORI SVOLGONO ATTIVITA' PREPARATORIA DEI LAVORI DELLA GIUNTA E PRESENTANO, NELL'AMBITO DEGLI INCARICHI LORO ATTRIBUITI, LE PROPOSTE FORMULATE CON LA COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI, VERIFICANDO CHE LE STESSE RIENTRINO NELLA ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI GENERALI DELL'ENTE APPROVATI DAL CONSIGLIO.
02. L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E' PROMOSSA E COORDINATA DAL SINDACO.

#### SEZIONE 03

##### IL SINDACO

#### ART. 36

##### FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DI GOVERNO.
02. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, SOVRINTENDE ALL'ANDAMENTO GENERALE DELL'ENTE, PROVVEDE A DARE IMPULSO ED A COORDINARE L'ATTIVITA' DESLI ORGANI COMUNALI; DIRIGE L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA MANTENENDONE L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO E ASSICURANDONE LA RISPONDENZA AGLI ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO.
03. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI, QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSI ALL'UFFICIO.

#### ART. 37

## ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

## 01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- D) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI I SERVIZI E GLI UFFICI;
- E) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA, SENTITA LA GIUNTA PER LA FASE DI VERIFICA PRELIMINARE ED IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA FASE DI FATTIBILITA';
- G) PROVVEDE ALL'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO;
- H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- I) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- L) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- M) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- N) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- O) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- P) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI;
- Q) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA.
- R) STIPULA, IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE, I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, QUANDO SIA RICHIESTO L'INTERVENTO, PER LO STESSO ATTO, DEL SEGRETARIO COMUNALE CON FUNZIONI DI UFFICIALE ROGANTE.

## ART. 38

## ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

## 01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) VIETA L'ESIBIZIONE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 90 ;
- C) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- D) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- E) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;



F) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;

H) CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE O UN CONSIGLIERE DELEGATO.

#### ART. 39

##### ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

###### 01. IL SINDACO:

A) SENTITA LA GIUNTA STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;

D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ELA PRESIEDE.

E) HA FACOLTA' DI ASSEGNARE AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE, RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

#### ART. 40

##### ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO, NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, SOVRAINTENDE ALLE FUNZIONI ED ADOTTA GLI ATTI DI CUI ALL' ARTT. 38 DELLA LEGGE

08.06.1990 N. 142 .

#### ART. 41

##### VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO E VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

## ART. 42

### POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

01. PER DARE ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI CONTENUTE IN REGOLAMENTI COMUNALI ED IN LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI, IL SINDACO EMETTE ORDINANZE ORDINARIE IMPONENDO CON TALI PROVVEDIMENTI AI SOGGETTI INTERESSATI E SECONDO I CASI, OBBLIGHI POSITIVI O NEGATIVI DA ADEMPIERE.

02. LE VIOLAZIONI ALLE ORDINANZE ORDINARIE SONO PUNITE CON SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE.

03. IN MATERIA DI SANITA' E IGIENE, DI EDILIZIA E POLIZIA LOCALE IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, EMETTE ORDINANZE STRAORDINARIE QUALORA RICORRANO GLI ESTREMI DELLA CONTINGIBILITA', DELL'URGENZA E DELL'INTERESSE PUBBLICO. I PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE MANTENUTI NEI LIMITI RICHIESTI DALL'ENTITA' E NATURA DEL PERICOLO CUI SI INTENDE OVVIARE. PER LA ESECUZIONE IL SINDACO PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

04. L'EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE COMPETE, IN MANCANZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, AL VICESINDACO O A CHI ESERCITA FUNZIONI SOSTITUTIVE DELLO STESSO.

05. LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI DI CUI AL TERZO COMMA SONO ESEGUIBILI D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ARTT. 38 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 E SONO PENALMENTE SANZIONABILI.

06. NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA IL SINDACO EMETTE ORDINANZE CAUTELATIVE E REPRESSIVE DI ABUSI EDILIZI.

07. LA VIOLAZIONE DELLE ORDINANZE DI CUI AL SESTO COMMA SONO SANZIONABILI AI SENSI DELLE LEGGI IN MATERIA.

08. IL SINDACO EMETTE NELLA FORMA DELL'ORDINANZA PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ESPROPRI E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE.

## TITOLO 03

### ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

#### CAPO 01

#### SEGRETARIO COMUNALE

## ART. 43

### PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO ED IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, IL RUOLO E LE FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI

SCELTA DESLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATI. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE DEL PRESENTE STATUTO.

05. PUO' ROGARE, SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE E NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELLA STESSA, GLI ATTI E I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI SU APPALTI DI OPERE CHE DEVONO, DI REGOLA, ESSERE PRECEDUTI DA PUBBLICI INCANTI CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

#### ART. 44

##### ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

- A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, A RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;
- B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;
- C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DESLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;
- D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;
- E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;
- F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;
- G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
- H) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;
- I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;
- L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO;
- M) STIPULA DI CONTRATTI IN TUTTI I CASI IN CUI NON E' RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE IN QUALITA' DI UFFICIALE ROGANTE;
- N) EMANAZIONE DI ISTRUZIONI E CIRCOLARI PER L'APPLICAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI.

#### ART. 45

#### ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.
02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

#### ART. 46

##### ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.
02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.
03. PROPONE ALLA GIUNTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.
04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI, SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

#### ART. 47

##### ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ORGANISMI CURANDONE ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE. PUO' ESERCITARE LA FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE IL PARERE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE ESPRIME ANCHE IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE QUANDO IL COMUNE NON ABBAIA FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA.
03. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.
04. E' RESPONSABILE DEL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM E DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.
05. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.
06. CURA LA TRASMISSIONE DESLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 48

VICESEGRETARIO

01. IL FUNZIONARIO DIRETTIVO DI GRADO PIU' ELEVATO DEL RUOLO AMMINISTRATIVO IN POSSESSO DI LAUREA E DEGLI ALTRI REQUISITI DI LEGGE, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI VICARIE OD AUSILIARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO.

CAPO 02

SERVIZI ED UFFICI

ART. 49

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UN'ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO O PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE EDI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 50

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E' ARTICOLATA IN SERVIZI, UFFICI ED OPERATORI COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI. AD OGNI SERVIZIO E' ASSEGNATO UN RESPONSABILE DI QUALIFICA APICALE. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ED IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE IN ORDINE, RISPETTIVAMENTE, ALLA REGOLARITA' TECNICA E ALLA REGOLARITA' CONTABILE. SERVIZIO RAGIONERIA ATTESTA ALTRESI' LA COPERTURA FINANZIARIA SUGLI IMPEGNI DI SPESA.

ART. 51

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO.
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 52

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

01. LA GIUNTA PUO' RICOPRIRE, MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE DI DIRITTO PRIVATO, POSTI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI.

02. IL CONTRATTO, STIPULATO UNICAMENTE CON SOGGETTI FORNITI DI ADEGUATA ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E COMUNQUE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI STUDIO E PROFESSIONALI RICHIESTI PER L' ACCESSO ALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE, HA DURATA NON SUPERIORE A TRE ANNI ED E' RINNOVABILE.

03. L' INCARICO COMPORTA UNA RETRIBUZIONE ONNICOMPRESIVA COMMISURATA AL TIPO DI PRESTAZIONE OFFERTA, ALL' ORARIO COMPLESSIVO DI LAVORO, NONCHE' ALLE RESPONSABILITA' INERENTI ALLA FUNZIONE ESERCITATA. AI FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI I APPLICANO, IN QUANTO POSSIBILE, LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI DIPENDENTI NON DI RUOLO.

04. PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO SONO ESTESE ALL' INTERESSATO LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE INCOMPATIBILITA' E LE RESPONSABILITA' PREVISTE PER I DIPENDENTI DI RUOLO DI CORRISPONDENTE POSIZIONE FUNZIONALE, NONCHE', SALVA DIVERSA DISCIPLINA DEL CONTRATTO, QUELLE RELATIVE ALL' ORARIO DI LAVORO AL CONGEDO ED AL DIVIETO DI PERCEPIRE INDENNITA'.

TITOLO 04

LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 53

FORME DI GESTIONE

01. L' ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL' INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CIVILE E CULTURALE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' FRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L' AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA

ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA

QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

#### ART. 54

##### GESTIONE IN ECONOMIA

01. IL COMUNE GESTISCE IL SERVIZIO PUBBLICO IN ECONOMIA QUANDO PER LE CARATTERISTICHE DELLO STESSO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA.

#### ART. 55

##### CONCESSIONE A TERZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTONO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE ED OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONI CHE DEVONO GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI-UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DALL'UTENZA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI.

03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVVIENE, DI REGOLA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO PROCEDURE DI SARA STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, CON CRITERI CHE ASSICURINO LA PARTECIPAZIONE ALLA STESSA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA, TALE DA GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER L'ENTE.

#### ART. 56

##### AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENSO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 57

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.
02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRIMO COMMA DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.
03. IL REGOLAMENTO PREVEDE L'EVENTUALE RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.
04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.
05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 58

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.
03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 59

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA, IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA, PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 60

IL DIRETTORE



01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DESLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

#### ART. 61

##### NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEV'ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

04. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL MANDATO, I REDDITI POSSEDUTI.

#### ART. 62

##### LA SOCIETA' PER AZIONI

01. PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI DI RILEVANTE IMPORTANZA E CONSISTENZA CHE RICHIEDONO INVESTIMENTI FINANZIARI ELEVATI ED ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI O CHE SONO UTILIZZATI IN MISURA NOTEVOLE DA SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE L'EVENTUALE COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UN PIANO TECNICO-FINANZIARIO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ED ALLE PREVISIONI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO A MEZZO DELLA STESSA E CONFERISCE AL SINDACO I POTERI PER GLI ATTI CONSEGUENTI.

03. NELLE SOCIETA' DI CUI AL PRIMO COMMA LA PREVALENZA DEL CAPITALE PUBBLICO LOCALE E' REALIZZATA MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORANZA DELLE AZIONI A QUESTO COMUNE E, OVE I SERVIZI DA GESTIRE ABBIANO INTERESSE PLURICOMUNALE, AGLI ALTRI COMUNI CHE FRUISCONO DEGLI STESSI NONCHE', OVE QUESTA VI ABBA INTERESSE, ALLA PROVINCIA. GLI ENTI PREDETTI POSSONO SOSTITUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, LE QUOTE RELATIVE ALLA LORO PARTECIPAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI DESTINATE AI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA'.

04. NELL'ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO E' STABILITA LA RAPPRESENTANZA NUMERICA DEL COMUNE NEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO SINDACALE E LA FACOLTA', A NORMA DELL' ARTT. 2458 DEL CODICE

CIVILE, DI RISERVARE TALI NOMINE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 63

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, LA COMUNITA' MONTANA, LA PROVINCIA E LA REGIONE PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 05

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 64

FINANZA LOCALE

01. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE, NELL' AMBITO DELLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
- E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- F) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) ALTRE ENTRATE.

04. LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L' EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

05. AL COMUNE SPETTANO LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

06. LO STATO E LA REGIONE, QUALORA PREVEDANO PER LEGGE CASI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE, OVVERO FISSINO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLA PRESTAZIONE, DEBBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

ART. 65

LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

01. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L' ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ED ATTRIBUITE DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITATE AI MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO, MEDIANTE LA RAZIONALITA' DELLE SCELTE E DEI PROCEDIMENTI, L' EFFICIENTE ED

EFFICACE IMPIEGO DI TALI MEZZI.

02. LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

03. IL COMUNE, NELL'ATTIVARE IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLE SPESE PUBBLICHE LOCALI, ISPIRA A CRITERI DI EQUITÀ E DI GIUSTIZIA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA RELATIVE AGLI ORDINAMENTI E TARIFFE DELLE IMPOSTE, TASSE, DIRITTI E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI, DISTRIBUENDO IL CARICO TRIBUTARIO IN MODO DA ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN CITTADINO IN PROPORZIONE ALLE SUE EFFETTIVE CAPACITÀ CONTRIBUTIVE.

04. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AGLI UFFICI TRIBUTARI DEL COMUNE LE DOTAZIONI DI PERSONALE SPECIALIZZATO E LA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER DISPORRE DI TUTTI GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE NECESSARI PER CONSEGUIRE LE FINALITÀ DI CUI AL SECONDO COMMA.

ART. 66

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

01. LA GIUNTA ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI, STATALI, REGIONALI E COMUNITARIE, AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO DEL COMUNE CHE PER LA LORO NATURA HANNO TITOLO PER CONCORRERE AI BENEFICI CHE TALI LEGGI DISPONGONO.

02. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITÀ, SONO IMPIEGATE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO DEL COMUNE SECONDO LE PRIORITÀ NELLO STESSO STABILITE. IL CONSIGLIO DETERMINA ESPRESSAMENTE I CASI IN CUI POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER FAR FRONTE AD ESIGENZE FINANZIARIE STRAORDINARIE.

03. IL RICORSO AL CREDITO È EFFETTUATO, SALVE DIVERSE FINALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE, PER IL FINANZIAMENTO DELL'IMPORTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO CHE NON TROVA COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI AL PRIMO E SECONDO COMMA.

CAPO 02

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 67

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

01. LA GIUNTA COMUNALE SOVRINTENDE ALL'ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSICURANDO LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO.

02. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO, DI REGOLA, ESSERE CONCESSI IN COMODATO OD USO GRATUITO.

03. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, QUANDO LA LORO REDDITIVITÀ RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O QUANDO IL RICAVATO SIA FINALIZZATO AL REIMPIEGO NEL PATRIMONIO.

04. L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE, DI REGOLA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA.

### CAPO 03

#### LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

##### ART. 68

###### IL REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI IL REVISORE DEI CONTI PRESCELTO IN CONFORMITA' A QUANTO DISPONE L' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. NON E' REVOCABILE SALVO CHE NON ADEMPIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DI STATUTO, AL PROPRIO INCARICO.

03. IL REVISORE DEI CONTI ADEMPIE ALLE FUNZIONI ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, SECONDO LE MODALITA' APPRESSO INDICATE:

A) SEGNALANDO AL CONSIGLIO, IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, I CONTENUTI DELLO STESSO RITENUTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE ESAME;

B) SEGNALANDO ASPETTI E SITUAZIONI DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA CORRENTE CAPACI DI INCIDERE NEGATIVAMENTE SUL RISULTATO DELL'ESERCIZIO;

C) SOTTOPONENDO LE PROPRIE VALUTAZIONI SUI RISULTATI DEL CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE E FORMULANDO IN BASE AD ESSI EVENTUALI PROPOSTE;

D) PARTECIPANDO, CON FUNZIONI DI RELAZIONE E CONSULTIVE, ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO E TUTTE LE VOLTE CHE SARA' INVITATO DAL SINDACO, PER RIFERIRE O DARE PARERI CONSULTIVI SU PARTICOLARI ARGOMENTI.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. IL REVISORE DEI CONTI ADEMPIE AI PROPRI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO E RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL REVISORE DEI CONTI, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA. AL REVISORE SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 2399 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE INTENDENDO PER AMMINISTRATORI IL SINDACO E LA GIUNTA.

##### ART. 69

###### IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. LA GIUNTA CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO, ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALL'EFFICACIA

DELL'AZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI ESEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. IL REVISORE DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO E NELLA QUALE IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

04. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

#### ART. 70

VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E DI ALTRI ENTI ED ORGANISMI

01. LA VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE AZIENDE SPECIALI, DELLE ISTITUZIONI, DELLE GESTIONI CONVENZIONATE E COORDINATE, DEI CONSORZI E DELLE SOCIETA' CHE HANNO PER FINE L'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI E LA REALIZZAZIONE DI OPERE, PROGETTI ED INTERVENTI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE OD ALLE QUALI LO STESSO PARTECIPA CON ALTRI SOGGETTI E' ESERCITATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A MEZZO DEL SINDACO E CON LA COLLABORAZIONE DELLA GIUNTA.

#### ART. 71

CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

01. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA ESEGUE TRIMESTRALMENTE OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI.

02. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE IL PREDETTO RESPONSABILE FA COSTATARE IN UN VERBALE CHE, INSIEME CON LE PROPRIE OSSERVAZIONI E RILIEVI, RIMETTE ALLA GIUNTA ED AL REVISORE DEI CONTI.

03. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

#### TITOLO 06

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

#### ART. 72

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRIORITARIAMENTE CON

LA COMUNITA' MONTANA, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

## CAPO 02

### FORME COLLABORATIVE

#### ART. 73

##### PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

#### ART. 74

##### CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

#### ART. 75

##### CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE OVVERO, PER ECONOMIA DI SCALA, QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTE NELL' ARTT. 74 .

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 74 DEVE PREVEDERE LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DISCIPLINA L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO I MEDESIMI ENTI LOCALI GESTISCONO UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

#### ART. 76

##### UNIONE DEI COMUNI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

#### ART. 77

## ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO O L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELL'ARTT. 37 LETTERA G DEL PRESENTE STATUTO.

## TITOLO 07

### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

#### ART. 78

#### PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DESLI INTERESSI CHE FAVORISANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DESLI ATTI.

04. IL COMUNE ADOTTA MISURE ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONE E DI PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DEI CITTADINI.

05. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

## CAPO 01

### INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

#### ART. 79

#### INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI, COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO

DELLO STESSO, INFORMA GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SONO I SOGGETTI AI QUALI INVIARE LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI E LA INDIVIDUAZIONE DEGLI STESSI.

05. QUALORA SUSSISTONO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDE PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL SESTO COMMA, DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITORIO ORALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL PRIMO COMMA HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

11. LA GIUNTA PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

## ART. 80

### ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI QUARANTACINQUE GIORNI DAL SINDACO O DAL SEGRETARIO O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

## ART. 81



## PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 80 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA TERZO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

## ART. 82

### PROPOSTE

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO CENTO ELETTORI CON FIRMA AUTENTICATA CON INDICAZIONE DEL PRESENTATORE O PRESENTATORI.

03. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

04. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLE PROPOSTE ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI.

05. LA PROPOSTA E' ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RELAZIONE CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO. DELLA SEDUTA CONSILIARE NELLA QUALE SI DISCUTE L'ARGOMENTO SI INFORMA IL PRESENTATORE O I PRESENTATORI.

## CAPO 02

### ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

## ART. 83

## PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DALL' ARTT. 84 , L' ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L' AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L' ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

### ART. 84

#### ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI ALL' ARTT. 83 LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL' ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL' ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA.

### ART. 85

#### ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L' ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI ESPONENZIALI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA.

### ART. 86

#### INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVA.

### ART. 87

#### PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

## REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

### ART. 88

#### REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.
03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:
  - A) IL 20% DEL CORPO ELETTORALE;
  - B) IL CONSIGLIO COMUNALE.
04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI ED I MODI DEI REFERENDUM, I QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE CONSULTAZIONI E LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DEI GARANTI COMPOSTA DA NON PIU' DI CINQUE MEMBRI, COMPETENTE ALL'ESPLETAMENTO DI TUTTA LA PROCEDURA REFERENDARIA.
05. I QUESITI REFERENDARI DEBONO SODDISFARE AI PRINCIPI DELLA CHIAREZZA, SEMPLICITA', OMOGENEITA' ED UNIVOCITA'. SULL'AMMISSIBILITA' DEI QUESITI E SULLA CONSEGUENTE INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DECIDE LA COMMISSIONE DEI GARANTI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE.
06. NON POSSONO ESSERE PROPOSTI REFERENDUM CONSULTIVI NE' POSSONO ESSERE RICEVUTE LE RELATIVE RICHIESTE NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. IN OGNI CASO. I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

### ART. 89

#### EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.
02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

### ART. 90

#### DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

### ART. 91

#### DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE ALL'ARTT. 90 .

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 .

#### CAPO 04

#### IL DIFENSORE CIVICO

#### ART. 92

#### ISTITUZIONE E RUOLO

01. E' ISTITUITO IL DIFENSORE CIVICO AL QUALE COMPETE IL RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. CONSIDERATA L'ESIGUA ENTITA' DEMOGRAFICA DEL COMUNE SI RITIENE FUNZIONALE, PREVIA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI DEL COMPENSORIO CHE NE REGOLA I REQUISITI, LE PROCEDURE PER L'ELEZIONE E L'ATTIVITA', CHE IL DIFENSORE CIVICO VENGA ISTITUITO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA O PRESSO UNO O PIU' COMUNI DA INDIVIDUARE SE L'INTESA E' CIRCOSCRITTA AD UN AMBITO TERRITORIALE PIU' LIMITATO.

03. NEL CASO IN CUI NON FOSSERO RAGGIUNTE LE INTESE DI CUI AL SECONDO COMMA IL COMUNE ISTITUISCE, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI O DI UN GRUPPO DI CITTADINI NON INFERIORE A VENTI, IL PROPRIO DIFENSORE CIVICO.

#### ART. 93

#### REQUISITI E NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

01. LE PROPOSTE DI CANDIDATURA DEL DIFENSORE CIVICO DEVONO PERVENIRE NEI SESSANTA GIORNI PRECEDENTI LA CESSAZIONE DELLA CARICA. IL SINDACO CONVOCA UNA APPOSITA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE PROPOSTE E PER LA RICERCA DI UNA SCELTA UNITARIA DA PROPORRE AL CONSIGLIO.

02. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI SI TIENE NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI E LA PROPOSTA VIENE ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO FRA COLORO CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DANNO GARANZIA DI OBIETTIVITA', DI IMPARZIALITA' DI GIUDIZIO E DI COMPETENZA.

05. RESTA IN CARICA PER TRE ANNI ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO E PUO' ESSERE RIELETO UNA SOLA VOLTA.

06. IN PRIMA APPLICAZIONE DELLE PRESENTI NORME LE PROPOSTE DI CANDIDATURA DI CUI AL PRIMO COMMA VENGONO PRESENTATE ENTRO DODICI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

07. SE LE PROPOSTE DI CANDIDATURA NON PERVENGONO AL SINDACO ENTRO I TERMINI DI CUI AL PRIMO E SESTO COMMA IL SINDACO INVITA TRIMESTRALMENTE LE ASSOCIAZIONI ED I CITTADINI AD ADEMPIERVI NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA DATA DELL'INVITO MEDESIMO PER IL PRIMO ANNO DI VACANZA E SEMESTRALMENTE PER GLI ANNI SUCCESSIVI.

08. IL DIFENSORE CIVICO, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA:

- GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E LO STATUTO DEL COMUNE DI PIAN DI MELETO EDI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO INTERESSE E DEI DIRITTI DEL CITTADINO - .

#### ART. 94

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

01. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO COMUNALE:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI COMUNALI, I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE. SANITARIE LOCALI.

C) I MINISTRI DI CULTO.

D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI ED AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA, A QUALSIASI TITOLO SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.

02. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA DEI DOVERI D'UFFICIO.

#### ART. 95

MEZZI E PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I

CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE E CHIARIMENTI.

04. PUO', ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE LA PRATICA ENTRO I TERMINI PREFISSATI.

05. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE. AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO; INVITA, IN CASO DI RITARDO, GLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNA LA AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RISCONTRATI.

06. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTANDO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE, CHE PUO', ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DELL'ORGANO COMPETENTE.

#### ART. 96

##### RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

#### ART. 97

##### INDENNITA' DI FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

01. AL DIFENSORE CIVICO COMUNALE VIENE CORRISPOSTA UNA INDENNITA' PARI AD UN QUARTO DI QUELLA PREVISTA PER IL SINDACO.

#### TITOLO 08

##### FUNZIONE NORMATIVA

#### ART. 98

##### STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSO IL REFERENDUM PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO I QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

## ART. 99

### REGOLAMENTI

#### 01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATE DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI AI SENSI DELL' ARTT. 82 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A NORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

## ART. 100

### NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ADOTTATO AI SENSI DI LEGGE, ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO GLI ATTI ED I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STESSO AD ECCEZIONE DI QUELLO DI CONTABILITA' E DI QUELLO DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PER I CUI TERMINI DI ADOZIONE SI RINVIA ALL' ARTT.

59 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .